



COMUNE DI PONTINIA

PROVINCIA DI LATINA

Proposta di Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: **AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DI PRESTAZIONE LAVORATIVA AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 557 L. 311/2004 – DIPENDENTE MATR. 1068 – PERIODO DA 01/01/2024 A 31/12/2024**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la richiesta avanzata dal Comune di Amaseno (FR) ed acquisita al protocollo generale dell'Ente n. 27645 del 05/12/2023, relativamente all'autorizzazione per l'utilizzo della prestazione lavorativa della dipendente Cardillo Lucia ai sensi dell'Art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, per un monte ore settimanali pari a 12 e dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

RICHIAMATI:

- L'Art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 secondo cui *“I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza.”*;
- L'Art. 92 comma 1 del D.Lgs 267/2000 secondo cui *“gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti.”*
- L'orientamento applicativo ARAN del 7 Luglio 2005 secondo cui un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dal sopra richiamato Art. 92 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e secondo le condizioni indicate dal sopra citato Art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004;
- Il parere del Consiglio di Stato, Sez. prima, n. 2141/2005 del 25/05/2005 secondo cui: *“L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale”*;
- La circolare 21/10/2005 n. 2 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – che ha recepito l'interpretazione suddetta;

- Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008, che alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego conferma la perdurante applicabilità sopra citato Art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004;
- Le disposizioni di cui l'Art. 53 del D.Lgs n. 165/2001 secondo *“gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo eccezioni stabilite da leggi speciali”*;
- Il parere n. 23/2009 della Corte dei Conti – Sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

CONSIDERATO che, qualora l'utilizzazione di personale tramite la disposizione sopra citato Art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in termini di:

- Orario di lavoro giornaliero che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- Periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- Ferie annuali che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruite da lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate;

TENUTO CONTO che il sopra citato Art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004 è allora considerabile come norma speciale e che pertanto un dipendente pubblico può effettuare attività lavorativa presso un altro Comune al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

CONSIDERATO inoltre che a partire dalla giornata del 7/12/2023 il territorio nazionale è stato interessato da un attacco informatico che ha reso inaccessibili tutti i servizi forniti dal provider di PA digitale alle Pubbliche Amministrazioni, rendendo inutilizzabili gli applicativi gestionali e tutti i dati memorizzati nei sistemi e che pertanto la procedura amministrativa legata al presente provvedimento seguirà il protocollo di emergenza adottato dall'Ente per garantire la prosecuzione delle attività amministrative;

PRESO ATTO:

- Del consenso espresso dallo stesso dipendente interessato all'espletamento del lavoro presso il Comune di Amaseno;
- Dell'assenso manifestato dal Responsabile di Settore presso cui il dipendente presta servizio presso il Comune di Pontinia, in qualità di datore di lavoro dello stesso, acquisito tramite apposizione di nulla-osta sulla nota prot. 57/EMERG del 12/12/2023 con la quale il Segretario generale dell'Ente ha richiesto la predisposizione del presente provvedimento;

- Che le attività oggetto dell'incarico non sono incompatibili con le attività svolte all'interno dell'Ente e che tali attività, sulla base di quanto riportato nella richiesta presentata dal Comune di Amaseno, non comportano pregiudizi o ritardi per il Comune di Pontinia;
- Che le prestazioni lavorative possono costituire concreta occasione di accrescimento professionale per il dipendente;

APPURATO che non ci sono motivi ostativi a quanto richiesto dal Comune di Amaseno;

RITENUTO, in un'ottica di collaborazione con il Comune di Amaseno, di poter concedere l'autorizzazione per l'utilizzo della dipendente Cardillo Lucia;

DATO ATTO che la presente deliberazione non necessita di parere contabile in quanto non implica assunzione di spesa per l'Ente, ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTI:

- Gli Artt. 32 e 92 del D.Lgs. 267/2000
- L'Art. 53 del D. Lgs. 165/2001

DELIBERA

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE, per le motivazioni espresse in premessa, la propria dipendente Cardillo Lucia, assunta presso il Comune di Pontinia con contratto a tempo indeterminato Area Istruttori posizione economica C1, a prestare attività lavorativa esterna presso il Comune di Amaseno per il periodo dal 01/01/2024 al 31/12/2024 con contratto di lavoro di tipo subordinato, ai sensi dell'Art.1 comma 557 della L. 311/2004, compatibilmente con l'espletamento dell'attività dello stesso presso questo Ente;

DI STABILIRE:

- Che la prestazione di Cardillo Lucia presso il Comune di Amaseno dovrà svolgersi senza pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso il Comune di Pontinia;
- Che l'attività lavorativa sarà svolta presso il Comune di Amaseno al di fuori dell'orario di servizio prestato presso il Comune di Pontinia;
- Che l'orario di lavoro non potrà comunque superare il massimo di 12 ore settimanali;
- Che il rapporto di lavoro decorrerà dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
- Che al corrispondente trattamento economico provvederà il Comune di Amaseno;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'Art. dell'Art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.